



TRIBUNALE DI LUCCA

Lucca, 20 maggio 2020

A tutti i magistrati del Tribunale
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori Amministrativi
Al Procuratore della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al Presidente della Camera Penale
L U C C A

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- visto e richiamato il proprio provvedimento del 4 maggio 2020 in ordine alla disciplina organizzativa del Tribunale nel periodo intercorrente tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020;
- su conforme proposta del Presidente della Sezione Penale, previo confronto con tutti i magistrati della Sezione e riunione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Lucca;
- ritenuta l'opportunità di estendere l'attività giudiziaria dibattimentale della Sezione Penale, nel periodo di emergenza sanitaria, anche a processi ulteriori rispetto a quelli già individuati nel decreto presidenziale del 4 maggio 2020, anche se fissati all'udienza del cosiddetto smistamento, e in particolare:
 - a) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 572, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale;
 - b) ai processi nei quali l'imputato è sottoposto a misura cautelare personale non per altra causa;
 - c) ai processi in cui devono essere esaminati ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, periti e curatori fallimentari, limitatamente all'assunzione delle prove dichiarative dei soggetti sopra indicati;
- ribadito che detti procedimenti saranno celebrati nelle forme ordinarie, a porte chiuse, come previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, nel rispetto della normativa sanitaria e quindi anche delle distanze minime tra le persone;
- che è opportuno che, pur lasciando al singolo magistrato la facoltà di organizzare il ruolo in base alla qualità dei procedimenti ed all'attività processuale da svolgere, i processi siano celebrati con chiamata differenziata e cronologicamente distinta, previa indicazione del preciso orario di inizio di ciascuno, che sarà comunicato alle parti dalla cancelleria con anticipo di almeno sette giorni;

DISPONE

- che nel periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2020 siano celebrati anche:
 - a) i processi penali relativi ai delitti di cui agli articoli 572, 609 *bis*, 609 *quarter*, 609 *quinqies*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale;
 - b) i processi nei quali l'imputato è sottoposto a misura cautelare personale non per altra causa;
 - c) i processi in cui devono essere esaminati ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, interpreti, periti e curatori fallimentari, limitatamente all'assunzione delle prove dichiarative dei soggetti sopra indicati, ferma restando la possibilità, già prevista dal provvedimento del 4 maggio 2020, di procedere anche alla discussione dei processi che non richiedono ulteriori attività istruttorie;
- che detti processi saranno celebrati nelle forme ordinarie, a porte chiuse, come previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, nel rispetto della normativa sanitaria e quindi anche delle distanze minime tra le persone;
- che alla trattazione degli stessi processi si procederà con chiamata differenziata e cronologicamente distinta, previa indicazione del preciso orario di inizio di ciascuno;
- che la cancelleria provvederà ad avvisare e comunicare alle parti l'effettiva trattazione del processo con anticipo di almeno sette giorni;
- che ciascun magistrato organizzerà il proprio ruolo in base alla qualità dei procedimenti ed all'attività processuale da svolgere.

Il Presidente

(*Valentino Pezzuti*)